

Ordinanza

**sull'Ufficio centrale di compensazione,
sulla Cassa federale di compensazione,
sulla Cassa svizzera di compensazione
e sull'Ufficio AI per assicurati all'estero
(Ordinanza UCC)**

del 1° ottobre 1999 (Stato 28 giugno 2005)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS); visto l'articolo 43 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961² sull'assicurazione per l'invalidità (OAI);

d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell'interno,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Composizione

L'Ufficio centrale di compensazione, la Cassa federale di compensazione (CFC), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) e l'Ufficio AI per gli assicurati all'estero (UAI) costituiscono una divisione principale (detta qui di seguito UCC) dell'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 2 Compiti

I compiti dell'Ufficio centrale di compensazione sono stabiliti nell'articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e nell'articolo 174 OAVS, quelli della CFC e della CSC nell'articolo 62 LAVS e quelli dell'UAI nell'articolo 57 della legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e nell'articolo 41 OAI.

RU 1999 2822

¹ RS 831.101

² RS 831.201

³ RS 831.10

⁴ RS 831.20

Art. 3 Organizzazione

¹ L'UCC si articola in Direzione, Unità e Ispettorato interno. ...⁵

² La struttura e le competenze delle Unità nonché la collaborazione tra esse sono disciplinate nel regolamento interno dell'UCC.

Art. 4 Supplenza

L'Amministrazione federale delle finanze, d'intesa con il capo dell'UCC, ne designa il sostituto. Il capo dell'UCC designa i sostituti nelle Unità.

Art. 5 Servizio del personale

L'UCC gestisce un proprio servizio del personale. L'Amministrazione federale delle finanze disciplina le competenze dei capi dell'UCC nelle questioni relative al personale.

Art. 6 Revisione e vigilanza materiale

Il Controllo federale delle finanze effettua la revisione dell'UCC in collaborazione con l'Ispettorato interno dell'UCC. È fatta salva la vigilanza materiale della CFC, della CSC e dell'UAI da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Sezione 2:**Disposizioni concernenti l'Ufficio centrale di compensazione, la CSC e l'UAI****Art. 7** Uffici ausiliari e Servizi AVS/AI

¹ Nell'ambito delle istruzioni emanate dall'UFAS sull'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero, le rappresentanze svizzere all'estero fungono da uffici ausiliari della CSC e dell'UAI. D'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la CSC e l'UAI impartiscono istruzioni generali ai loro uffici ausiliari.

² Il Fondo di compensazione si assume le spese amministrative delle rappresentanze svizzere all'estero, risultanti dalla loro attività di uffici ausiliari. D'intesa con il DFAE, l'UFAS fissa l'indennità annua versata a tale titolo.

³ D'intesa con l'UFAS, l'UCC presenta ogni anno un rendiconto delle spese da addebitare al Fondo di compensazione giusta gli articoli 95 LAVS⁶, 66 LAI⁷ e 29

⁵ Per. abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU **2001** 1579).

⁶ RS **831.10**

⁷ RS **831.20**

della legge federale del 25 settembre 1952⁸ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG).⁹

⁴ La revisione degli uffici della CSC e dell'UAI si conforma alle direttive relative all'ispezione delle ambasciate e dei consolati, emanate dal DFAE e dal Controllo federale delle finanze. La revisione dei servizi AVS/AI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 maggio 1961¹⁰ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli svizzeri all'estero (OAF) è assunta dalla CSC.

Art. 8 Uso di edifici della Confederazione; beni mobili

¹ Il Fondo di compensazione versa alla Confederazione un'indennità annua per l'uso di edifici della Confederazione.

² Il Fondo di compensazione è proprietario dei beni mobili in possesso dell'UCC. L'acquisto, la ripresa e l'alienazione di questi beni avvengono per il tramite degli uffici federali competenti secondo l'elenco dei servizi degli acquisti. L'inventario è tenuto conformemente agli articoli 9–13 dell'ordinanza dell'11 giugno 1990¹¹ sulle finanze della Confederazione (OFC).

Sezione 3: Disposizioni concernenti la CFC

Art. 9 Affiliazione alla Cassa

¹ In virtù dell'articolo 111 primo periodo OAVS e dell'articolo 2 capoversi 1–3 della legge del 21 marzo 1997¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) sono affiliati alla Cassa federale di compensazione:

- a. il Consiglio federale;
- b. l'Amministrazione federale;
- c. i Tribunali federali;
- d. gli istituti autonomi e le aziende della Confederazione.

² Alla CFC possono essere affiliati anche altri istituti, corporazioni e organizzazioni di diritto pubblico e privato sottoposte all'alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa, giusta l'articolo 111 secondo periodo OAVS.

³ Alla CFC sono affiliati anche assicurati che non esercitano un'attività lucrativa. L'articolo 118 capoverso 2 OAVS è applicabile per analogia.

⁸ RS **834.1**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002 3720**).

¹⁰ RS **831.111**

¹¹ RS **611.01**

¹² RS **172.010**

Art. 10¹³ Controllo dei datori di lavoro

¹ La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.

² D'intesa con il Controllo federale delle finanze e l'UFAS, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.

Art. 11 Spese amministrative della CFC

¹ Le spese amministrative della CFC sono fissate dall'UCC e iscritte nel preventivo della CFC.

² Le organizzazioni, istituzioni e persone affiliate alla CFC giusta l'articolo 9 capoversi 1 lettera d, 2 e 3 rimborsano alla CFC le spese amministrative da esse causate.

³ Gli eventuali sussidi del Fondo di compensazione dell'AVS alle spese amministrative, versati conformemente all'articolo 158 OAVS, devono essere restituiti dalla CFC, via UCC, alla Confederazione.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 12** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 24 giugno 1994¹⁴ sull'organizzazione dell'Ufficio centrale di compensazione, della Cassa svizzera di compensazione e dell'Ufficio AI per assicurati all'estero (Ordinanza UCC);
- b. l'ordinanza del 7 maggio 1991¹⁵ sulla Cassa federale di compensazione (Ordinanza CFC).

Art. 13 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, ad eccezione degli articoli 7 capoverso 4 secondo periodo e 11 capoverso 3.

² L'articolo 7 capoverso 4 secondo periodo entra in vigore il 1° novembre 1999.

³ L'articolo 11 capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 24 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2527).

¹⁴ [RU 1994 2170]

¹⁵ [RU 1991 1156]